

Accordo di Secondo Livello

1) Orario di lavoro

a) Flessibilità:

Le parti confermano quanto già previsto dalla prassi aziendale.

In particolare per quanto riguarda i reparti "Amministrativi" viene garantita una flessibilità pari a 30-60 minuti in entrata.

Nei reparti "Operativi" la flessibilità verrà riconosciuta in base alle necessità operative ed organizzative.

b) Ritardi

Premesso che verrà considerato ritardo l'ingresso oltre l'eventuale flessibilità accordata, si specifica quanto segue:

- In caso di ritardi superiori a 15 minuti, il dipendente sarà tenuto ad avvisare preventivamente il proprio responsabile.
- Nel caso di ritardi entro 6 minuti, il dipendente dovrà recuperare i minuti di ritardo nella stessa giornata.
- Nel caso di ritardi tra 7 e 15 minuti, il dipendente dovrà recuperare 15 minuti nella stessa giornata.
- Nel caso di ritardi tra 16 e 30 minuti, il responsabile - sulla base delle esigenze organizzative ed operative del proprio reparto - valuterà la possibilità di i) far recuperare, in un'unica soluzione, 30 minuti nel corso della stessa settimana o ii) ridurre il monte ore di ROL residuo di 30 minuti. In caso di impossibilità di recupero da parte del dipendente e di esaurimento di ROL, si provvederà a trattenere il corrispondente importo dalla retribuzione del mese successivo.
- Nel caso di ritardi superiori a 30 minuti il responsabile - sulla base delle esigenze organizzative ed operative del proprio reparto - valuterà la possibilità di i) ridurre il monte ore di ROL residuo a frazioni di 30 minuti e coprire l'ulteriore frazione di ritardo con recupero di 15 minuti (es. In caso di 40 minuti di ritardo verranno scalati 30 minuti di ROL e verranno recuperati 15 minuti in uscita in giornata; in caso di ritardo di 65 minuti verranno scalati 60 minuti di ROL e recuperati 15 minuti in uscita in giornata) oppure ii) trattenere il corrispondente importo dalla retribuzione del mese successivo.
- A seguito di richiesta del dipendente, potrà essere accordato il recupero del ritardo secondo le modalità di cui ai punti che precedono anche nel corso della pausa pranzo, a condizione che ne sia garantita la durata minima di 30 minuti.

c) Lavoro Straordinario/Supplementare

Fatto salvo quanto previsto dal CCNL, le parti concordano che il lavoro straordinario/supplementare verrà riconosciuto solo dopo i primi 15 minuti di lavoro eccedente l'orario normale e, successivamente, per frazioni minime di 15 minuti.

2) Permessi

a) Permessi Studio/Esame

Fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art 22 del CCNL, le trenta ore annue di permessi per studio potranno essere fruite a frazione minima di un'ora in entrata o in uscita, tenuto conto delle necessità operative dell'azienda.

Per tutti i permessi previsti dall'art 22 il dipendente dovrà presentare richiesta di fruizione con preavviso minimo di almeno 7 giorni di calendario.

b) Permessi per congedo matrimoniale

Le parti confermano quanto già previsto dalla prassi aziendale, ossia - laddove fattibile operativamente-organizzativamente - la possibilità di fruire del suddetto permesso nei tre mesi successivi alla data del matrimonio.

c) Permessi non retribuiti

Fatto salvo quanto previsto dall'art 20 comma 3 del CCNL, le parti concordano che tali permessi dovranno essere fruiti a frazione minima di mezz'ora.

d) Permessi per grave infermità'

I permessi previsti dall'art 20 comma 5 e 6 del vigente CCNL verranno riconosciuti come segue:

- 1) Assistenza in caso di grave e documentata infermità' di minorenni: dovrà essere presentata alternativamente documentazione che attesti la necessità di assistenza da parte del lavoratore oppure l'avvenuto intervento/ricovero del minorenni; la stessa documentazione dovrà specificare il grado di parentela tra il lavoratore e il minorenni assistito.
- 2) Assistenza in caso di grave e documentata infermità' di maggiorenne: dovrà essere presentata documentazione che attesti la necessità di assistenza da parte del lavoratore; la stessa documentazione dovrà specificare il grado di parentela tra il lavoratore e l'assistito.

e) Visite mediche

Le parti confermano quanto già previsto dalla prassi aziendale, ossia che tali permessi dovranno essere fruiti a frazione minima di mezz'ora.

f) Permessi previsti legge 104/92

Salvo dimostrate situazioni d'urgenza, per la fruizione dei permessi l'interessato dovrà comunicare al responsabile le assenze dal servizio con congruo anticipo, quindi con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività lavorativa.

g) Assenza per malattia

La richiesta del certificato medico avverrà anche in occasione di ogni singola assenza pari ad un singolo giorno di malattia.